

N [redacted] R.Gen. Trib.

N [redacted] R.G.N.R.

Sentenza N° 2633/25

Del 5.3.2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE 2^a PENALE

Composto dal Magistrato:

dott. Emanuele Mancini

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

[redacted] ivi residente
[redacted], ove ha eletto domicilio;
[redacted] residente a [redacted]
[redacted] ove ha eletto domicilio;
[redacted] residente in
[redacted], ove ha eletto domicilio.

Tutti difesi dall'Avv. [redacted], del Foro [redacted] con studio legale in [redacted]

IMPUTATI

TUTTI

A) Dei delitti di cui agli artt. 110, 639, primo e secondo comma, c.p. perché, in concorso tra loro, nel corso di manifestazione di protesta davanti alla sede RAI Milano, in via Alberto riva da Villasanta 2 angolo corso Sempione, imbrattavano la facciata perimetrale di tale se e specificamente:

- [redacted] scriveva DI RAI con vernice spray di colore verde;
- [redacted] lanciava sulle vetrate dell'edificio vernice di colore verde;
- [redacted] dopo aver immerso le mani in tintura di colore verde, lasciava le impronte delle stesse sulla facciata dell'edificio.

In Milano il 30 novembre 2022

B) Della contravvenzione di cui all'art. 76, terzo comma, d.lgs.

Data arresto _____

Data eventuale scarcerazione _____

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

VISTO

Milano, 31/03/2025

IL SOST. PROC. GEN.LE

ESTRATTO ESECUTIVO A:

a) Procura generale

b) Corpi Reato

c) Mod. I.

il _____

ESTRATTO A:

a) Mod. 21 PM

b) Carceri

c) Questura

il _____

Redatta scheda il

per
comunicazione Ufficio elettorale

del Comune di _____

il _____

estratto all'ufficio Campione Penale

per fortificazione

il _____

Campione penale

Art. _____

OMIS875

159.2011 perché, ancorché destinatario del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano, notificatogli il 10 giugno 2022, faceva rientro nel comune di Milano senza la preventiva autorizzazione e prima del decorso del termine di un anno dalla predetta data, così contravvenendo alle prescrizioni impartite.

Fatto commesso in Milano, il 30.11.2022

[REDACTED]

C) Della contravvenzione di cui all'art. 76, terzo comma, d.lgs. 159/2011 perché, ancorché destinatario del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano, notificatogli il 10 giugno 2022, faceva rientro nel comune di Milano senza la preventiva autorizzazione e prima del decorso del termine di un anno dalla predetta data, così contravvenendo alle prescrizioni impartite.

Fatto commesso in Milano, il 30.11.2022

Identificata la persona offesa nel legale rappresentante pro-tempore della sede della RAI in [REDACTED]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: assoluzione ex art. 131-bis per il capo A; per i capi B e C, assoluzione perché il fatto non sussiste (previa disapplicazione del foglio di via per difetto di motivazione).

DIFESA: assoluzione perché il fatto non costituisce reato, previo riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 c.p. per il capo A; per i capi B e C assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONI

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 22.3.2023, gli odierni imputati venivano chiamati a rispondere dei reati indicati in epigrafe.

All'udienza dell'8.11.2023, rilevata la regolarità delle notifiche degli atti introduttivi, il Difensore chiedeva il differimento dell'udienza per mancato rispetto del termine di comparizione.

All'udienza del 28.2.2024 il Tribunale procedeva, preliminarmente, alla dichiarazione di assenza dell'imputato [REDACTED], sentite le parti presenti, procedeva all'invio d'ufficio degli imputati al Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano per l'avvio di un programma di giustizia riparativa, rinviando all'udienza del 18.9.2024 per verifica esito.

A tale udienza, previa revoca della precedente dichiarazione di assenza del [REDACTED] e preso atto della nota del 16.09.2024 trasmessa dal suddetto Centro relativa all'esito positivo del programma di giustizia riparativa, gli imputati personalmente chiedevano di procedersi con rito abbreviato condizionato al proprio esame.

Amnesso il rito, all'udienza del 5.3.2025 si procedeva, quindi, all'esame degli imputati [REDACTED] e le parti concludevano come suindicato.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della presente sentenza, riservando in giorni 90 il deposito delle motivazioni.

Il Tribunale ritiene che gli odierni imputati debbano essere assolti dai reati loro ascritti per le seguenti ragioni.

OMISES



Come emerso dagli atti di indagine (cfr., in particolare, C.N.R. [redacted] e dalle stesse dichiarazioni rese da [redacted] e [redacted] è nel corso del proprio esame, gli imputati si recavano - nell'ambito di un'iniziativa di protesta organizzata dai movimenti [redacted] e [redacted] volta a sollecitare l'informazione pubblica sul tema dei mutamenti climatici a livello globale - presso la sede RAI di via Alberto Riva Villasanta 2, richiedendo espressamente di incontrare il caporedattore del TG Regionale.

All'esito di tale presidio, non ottenendo l'incontro richiesto, i partecipanti al presidio imbrattavano ognuno con una propria condotta materiale - i muri dell'edificio della RAI; più propriamente:

- il [redacted] coprendo la scritta "DI RAI" utilizzando una bomboletta spray di colore verde;
- il [redacted] lanciando sulle relative vetrate della vernice sempre di colore verde;
- la [redacted] lasciando le impronte delle proprie mani, piene di vernice verde, sulla facciata dello stabile.

Le Forze dell'Ordine, avendo assistito a tutta l'azione, intervenivano interrompendola e procedendo all'identificazione degli attivisti nonché al sequestro di quattro barattoli in plastica contenenti vernice di colore verde e tre bombolette spray contenenti smalto acrilico di colore verde.

In relazione al capo A) si deve, inoltre, considerare anche ai fini delle condotte materiali successive al fatto - dell'esito riparativo raggiunto, nell'ambito del presente giudizio, da tutti gli imputati.

In particolare, il progetto di giustizia riparativa si è sviluppato mediante un incontro di mediazione diretta (tra gli odierni imputati e il rappresentante legale Rai di Milano), conclusosi con un accordo riparativo tra i partecipanti e che gli stessi hanno espressamente descritto come idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la riparazione dell'offesa.

In tal senso, le note trasmesse dal Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano, datate 16.09.2024, 28.01.2025 e 18.02.2025, danno conto - previo consenso delle parti che vi hanno partecipato - dell'effettivo sviluppo del progetto di giustizia riparativa, descrivendo dettagliatamente entrambi i momenti di confronto tra le stesse, nell'ambito della mediazione penale, prima, e in quello pubblico denominato "*Percorso Rai Porte Aperte*", rivolto agli studenti della Scuola secondaria di primo grado di [redacted] finalizzato alla "*sensibilizzazione, confronto e riflessione sulle tematiche ambientali*".

Infine, dalla relazione conclusiva dei mediatori si legge che a seguito di tale percorso la "*riparazione si è concretizzata in un accordo riparativo simbolico idoneo alla riparazione dell'offesa, al riconoscimento della vittima del reato, della comunità offesa e alla responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa*".

In sede di esame gli imputati [redacted] e [redacted] ammettevano pacificamente di aver tenuto le suindicate condotte, specificando le ragioni di tutela dell'ambiente che - a loro avviso - le avrebbero giustificate e di essersi resi conto - anche grazie alla mediazione penale svolta - l'importanza di sostenere le proprie idee senza il ricorso all'uso della forza.

Per altro, in relazione alle contestazioni di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, gli imputati [redacted] e [redacted] rappresentavano come in altri processi in cui veniva contestato la violazione del medesimo foglio di via - oggetto anche del presente processo - fossero stati assolti per insussistenza del fatto, ritenendo così di non poter ricevere successi-

OMISNS

corre considerare, in primo luogo, il danno materiale-economico arrecato dagli imputati alla odierna persona, offesa estremamente esigua, anche in considerazione della facilità con cui l'edificio è stato successivamente ripulito dalla vernice.

In secondo luogo, si deve tener conto delle concrete modalità di svolgimento delle condotte e dei motivi che sorreggono l'azione.

A tal proposito, si deve sottolineare come gli imputati non abbiano agito con il solo fine di arrecare un danno imbrattando l'edificio, ma – pur richiamando le suindicate considerazioni – pur sempre nel tentativo di portare l'attenzione pubblica su una tematica di centrale importanza quale quella dei rischi dei mutamenti climatici.

Infine, assume carattere pregnante nella presente vicenda processuale il comportamento tenuto dagli imputati successivamente al compimento del fatto e, precisamente, lo svolgimento di un percorso di giustizia riparativa, conclusosi - per tutti e tre - con esito positivo.

Tale risultato è stato, peraltro, confermato in sede di esame dagli imputati, evidenziando l'importanza della mediazione penale che ha permesso loro, da un lato, di comprendere la carica offensiva del proprio comportamento violento e, dall'altro, di promuovere - anche grazie alla preziosa collaborazione della persona offesa - momenti di riflessione pubblica di "*sensibilizzazione, confronto e riflessione sulle tematiche ambientali*" nell'ambito di un progetto, denominato "*Percorso Rai Porte Aperte*".

Con riguardo al nuovo istituto, appare opportuno sottolineare che la giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia contraddistinto dall'attenzione e dalla cura verso le conseguenze negative prodotte da un fatto di reato, promuovendo la rigenerazione di legami sociali mediante i rimedi del dialogo e del confronto (il cd. "incontro" innanzi al mediatore penale), a loro volta declinabili in forma diretta o indiretta (quest'ultima, cioè, attraverso l'individuazione e il rapporto con una c.d. "vittima aspecifica") tra autori di reato e vittime.

La giustizia riparativa si manifesta, quindi, in un "*procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale*" (definizione contenuta nella Direttiva 29/2012/UE).

Tale istituto ha trovato definitiva affermazione nell'Ordinamento italiano con la c.d. Riforma Cartabia che ne ha previsto una disciplina organica con gli artt. 42 e ss. del D.Lgs. 150/2022, consentendo - come avvenuto nel presente processo - l'avvio di un programma di giustizia riparativa con la sospensione del processo e l'invio del caso presso i Centri di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale istituiti presso gli Enti locali.

Nel caso in esame, il risultato riparatorio, descritto sia nelle relazioni note trasmesse dal Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano sia dalle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di esame, appare valutabile positivamente nei suoi contenuti ed effetti anche in sede giudiziale e, pertanto, ne consente la riconducibilità nell'alveo delle condotte rilevabili ai fini della applicazione della condizione di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p..

Pertanto, con riguardo al capo A) dell'imputazione, il Tribunale ritiene non punibiligli imputati per particolare tenuità del fatto.

Con riguardo alle contestazioni di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, si ritiene che gli imputati debbano essere assolti per insussistenza dei fatti ivi descritti per le seguenti ragioni.

OMISSIS

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

██████████ e ██████████
██████████ dal reato di cui al capo A) perché non punibile ai sensi
dell'art. 131-*bis* c.p.; nonché
██████████ e ██████████ dai reati loro ri-
spettivamente ascritti ai capo B) e C) dell'imputazione perché il fatto
non sussiste.

Dispone, infine, la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 544, III co. c.p.p.,

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

Milano, 5.3.2025

IL GIUDICE
Emanuele MANCINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano 31/03/2025

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa ~~Marina CRIBBETTI~~